



**COMUNE DI CARPENEDOLO**

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO  
COMUNALE  
PER  
L'APPLICAZIONE  
DELLA TARIFFA RIFIUTI**

## INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Istituzione della tariffa
- Art. 3 Presupposto oggettivo e soggetti passivi
- Art. 4 Esclusioni
- Art. 5 Agevolazioni
- Art. 6 Utenze domestiche criteri di determinazione della quota fissa e variabile
- Art. 7 Utenze non domestiche criteri di determinazione della quota fissa e variabile
- Art. 8 Commisurazione della superficie.
- Art. 9 Denunce di inizio, variazione, cessazione.
- Art. 10 Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero
- Art. 11 Tariffa giornaliera
- Art. 12 Obbligazione tariffaria
- Art. 13 Riscossione
- Art. 14 Conguagli e rimborsi
- Art. 15 Accertamenti
- Art. 16 Disposizioni transitorie
- Art. 17 Rinvio ad altre disposizioni di legge

## **ART. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina i criteri e detta le disposizioni per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e al Dpr 27 aprile 1999 n. 158.

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

I riferimenti operati al "gestore del servizio" nell'ambito del presente regolamento si intendono relativi al Comune ovvero, alternativamente, al soggetto al quale in base ad apposito atto è affidata la gestione del servizio.

## **ART. 2**

### **Istituzione della tariffa**

1. Per la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, effettuata nel Comune di Carpenedolo, è istituita la tariffa ai sensi del comma 2 dell'art. 49 del D.L.vo 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni nonché delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La tariffa deliberata in base alla "tariffa di riferimento" e al piano finanziario, ai sensi degli artt. 2 e 8 del D.P.R. 158/1999, è applicata e riscossa secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. La tariffa si compone di una parte fissa, determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e di una parte variabile rapportata alle quantità dei rifiuti prodotti e conferiti e alle entità dei costi di gestione.
4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
5. Per i rifiuti assimilati agli urbani prodotti dalle utenze non domestiche che conferiscono gli stessi alla piattaforma ecologica, la tariffa della sola quota variabile è stabilita da apposito atto deliberativo.
6. La tariffa dovuta per le istituzioni scolastiche statali, ai sensi della Legge 31/2008 è rimborsata dal Ministero della Pubblica Istruzione, in base alla popolazione scolastica, direttamente al Comune, il quale provvederà a riversare gli importi al gestore del servizio a seguito di emissione di regolare fattura.
7. La tariffa deliberata rimane in vigore fino all'adozione di nuovo provvedimento.

## **ART. 3**

### **Presupposto oggettivo e soggetti passivi**

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.
2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra i conviventi anche ospiti e al proprietario in caso di locazione di unità ammobiliate.
3. In caso di detenzione di alloggi ammobiliati da parte di soggetti residenti, l'obbligo della denuncia e il pagamento della tariffa può essere posto a carico dei singoli detentori, previa autorizzazione del proprietario o del titolare del diritto di godimento, che ne rimane obbligato in solido.
4. Per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del pagamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, fermo restando che per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della tariffa dovuta.

## **ART. 4**

### **Esclusioni**

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali ed aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali:

- locali tecnici, locali caldaia, celle frigorifere, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
  - soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a mt. 1,50;
  - balconi, portici e terrazze scoperte;
  - le unità immobiliari adibite ad abitazioni che risultino non utilizzate, chiuse, prive di arredi ed allacci ai servizi pubblici; l'esclusione può essere richiesta mediante autocertificazione corredata da documentazione probatoria e fotografica dei locali;
  - le aree scoperte delle utenze domestiche;
  - le aree scoperte delle utenze non domestiche costituenti accessori o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa;
2. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è a titolo esemplificativo e per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

## **ART. 5 Agevolazioni**

1. Per la raccolta differenziata delle utenze domestiche la Giunta comunale può determinare premi in denaro o riconoscimenti in natura nei confronti di utenti o di categorie di utenti che si sono particolarmente distinti nel conferimento differenziato dei rifiuti.
2. Il Comune prevede le sottoelencate agevolazioni per la sola quota variabile della tariffa che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche.

### **Utenze domestiche:**

E' applicata la riduzione del 70% per la sola parte variabile per le utenze situate nelle zone ove il servizio non è effettuato con il sistema porta a porta, qualora la distanza dal più vicino punto di raccolta sia superiore a 300 mt., fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani nel punto di raccolta più vicino.

### **Utenze non domestiche:**

E' applicata la riduzione del 50% per la sola parte variabile :

- ai locali e alle aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- ai locali e alle aree scoperte situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggano per oltre 6 mesi, recependo l'art. 1 c. 86 della L. 549/1995 . Tale riduzione sarà concessa esclusivamente su domanda degli interessati, debitamente documentata.

E' applicata la riduzione del 60% per la sola parte variabile :

- ai locali ed aree utilizzati dall'Azienda Sanitaria Locale, dalla Casa di Riposo e da Aziende Speciali;
- ai locali e le aree ad uso scolastico occupati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate a quelle pubbliche.

E' applicata la riduzione del 80% per la sola parte variabile ai locali e alle aree utilizzati ai fini istituzionali dallo Stato, dalla Parrocchia, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Brescia, dal Comune di Carpenedolo.

## **ART. 6 Utenze domestiche Criteri di determinazione della quota fissa e della quota variabile**

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.
3. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ovvero alla data di inizio dell'occupazione o detenzione di locali e/o delle aree soggetti alla tariffa. Le variazioni nel numero dei componenti delle utenze già attive hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, salvo che in caso di loro diminuzione non ne consegua la nascita di una nuova utenza.
4. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento ai residenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Carpenedolo unitamente agli eventuali ospiti, quali colf, badanti ed altri ospiti di non breve durata (art. 7 D Lgs 286/1995).

5. Per le case a disposizione di soggetti residenti e non locate il numero degli occupanti è fissato in base alla sottoindicata tabella prevista per i non residenti.
6. Per utenze intestate o utilizzate da soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato sulla base dei sotto indicati parametri:
  - sino a 50 mq n. 1 occupante;
  - da 51 a 90 mq n. 2 occupanti;
  - da 91 a 120 mq n. 3 occupanti;
  - da 121 a 140 mq n. 4 occupanti;
  - da 141 a 200 mq n. 5 occupanti;
  - per superficie maggiore di 200 mq n. 6 o più occupanti.

## ART. 7

### Utenze non domestiche

#### Criteri di determinazione della quota fissa e della quota variabile

1. Ogni attività non domestica è classificata in apposita categoria, in conformità a quanto stabilito dal DPR n. 158 del 1999. Ad ogni attività corrisponde una unica categoria tariffaria.
2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie è suddivisa in base alla specifica attività. Nel caso di attività distintamente classificate svolte in modo promiscuo nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia oggettivamente individuabile la superficie destinata ad ogni singola attività, l'applicazione della tariffa viene effettuata con riferimento all'attività principale.
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle espressamente individuate dal D.P.R. 158/1999 sono collocate nella categoria che presenta analogia avendo riguardo alla qualità ed alla quantità dei rifiuti prodotti, sulle superfici assoggettabili.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Le classi omogenee di attività sono individuate nell'elenco che segue:

<input type="checkbox"/> Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
<input type="checkbox"/> Cinematografi e teatri
<input type="checkbox"/> Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
<input type="checkbox"/> Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
<input type="checkbox"/> Stabilimenti balneari
<input type="checkbox"/> Esposizioni, autosaloni
<input type="checkbox"/> Alberghi con ristorante
<input type="checkbox"/> Alberghi senza ristorante
<input type="checkbox"/> Case di cura e riposo
<input type="checkbox"/> Ospedali
<input type="checkbox"/> Uffici, agenzie, studi professionali
<input type="checkbox"/> Banche ed istituti di credito
<input type="checkbox"/> Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
<input type="checkbox"/> Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
<input type="checkbox"/> Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,
<input type="checkbox"/> antiquariato
<input type="checkbox"/> Banchi di mercato beni durevoli
<input type="checkbox"/> Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
<input type="checkbox"/> Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
<input type="checkbox"/> Carrozzeria, autofficina, elettrauto
<input type="checkbox"/> Attività industriali con capannoni di produzione
<input type="checkbox"/> Attività artigianali di produzione beni specifici
<input type="checkbox"/> Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
<input type="checkbox"/> Mense, birrerie, amburgherie
<input type="checkbox"/> Bar, caffè, pasticceria
<input type="checkbox"/> Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
<input type="checkbox"/> Plurilicenze alimentari e/o miste
<input type="checkbox"/> Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
<input type="checkbox"/> Ipermercati di generi misti
<input type="checkbox"/> Banchi di mercato genere alimentari
<input type="checkbox"/> Discoteche, night club

6. Non sono soggette a tariffa, per la sola quota variabile, le porzioni di superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati a quelli urbani, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia e del vigente regolamento comunale di igiene urbana.
7. Le condizioni e le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono stabilite in apposito atto dell'amministrazione comunale.
8. Per le utenze non domestiche che smaltiscono i rifiuti assimilati agli urbani direttamente alla piattaforma ecologica, la quota variabile è calcolata in base alla quantità di rifiuti conferiti, come stabilito da apposita deliberazione.
9. Non sono assoggettate, per la sola quota variabile, le aree produttive delle attività industriali ed artigianali che provvedono direttamente allo smaltimento dei soli rifiuti assimilabili mediante ditta autorizzata, fermo restando l'obbligo di darne preventiva comunicazione al gestore del servizio e produrre idonea documentazione probatoria dell'avvenuto conferimento (copia dei contratti di smaltimento rilasciati dalla ditta smaltitrice e annualmente copia della Dichiarazione Ambientale MUD).

### **Art 8 Commisurazione della superficie**

1. La superficie di riferimento è desunta per i locali da planimetrie catastali oppure dalla misurazione diretta, al netto dei muri; per le aree che non costituiscono pertinenza o accessorio di altra unità immobiliare, sul perimetro interno al netto di eventuali costruzioni insistenti sulle stesse.
2. Per la misurazione della superficie utile, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

### **ART. 9 Denunce di inizio, variazione, cessazione**

1. I soggetti passivi devono presentare al gestore del servizio, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree assoggettabili, con efficacia dalla data di inizio dell'occupazione unitamente a copia della planimetria catastale.
2. La denuncia, originaria o di variazione, sottoscritta da uno dei coobbligati, deve contenere per le utenze domestiche:
  - i dati identificativi del soggetto che la presenta;
  - il codice fiscale;
  - il numero degli occupanti l'alloggio;
  - l'ubicazione, la superficie dei locali denunciati, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
  - i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'imposizione (provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007).
3. La denuncia originaria o di variazione, sottoscritta dal rappresentante legale, deve contenere per le utenze non domestiche:
  - I dati identificativi del rappresentante legale: codice fiscale, residenza, dati anagrafici;
  - I dati identificativi dell'utenza, la ragione sociale, il codice fiscale, la partiva IVA, il codice ISTAT, la sede principale;
  - L'ubicazione, la superficie e destinazione d'uso dei locali ed aree denunciati, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
4. la denuncia deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal gestore del servizio e dallo stesso messi a disposizione degli utenti. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa al trasferimento in altri locali ed aree, alla variazione delle superfici dell'immobile, della destinazione d'uso, variazione del numero delle persone occupanti l'immobile non iscritte nell'anagrafe del Comune di Carpenedolo quali persone ospitate.
5. La cessazione dell'uso dei locali ha efficacia dal mese solare successivo alla data della denuncia di variazione. Nel caso di denuncia presentata in ritardo la cessazione ha effetto dall'ultimo giorno del mese di presentazione, salvo dimostrazione dell'eventuale occupazione da parte di altri soggetti o inoltro di documentazione probatoria.

6. I servizi demografici rendono consultabili i dati anagrafici in via telematica, trasmettono le variazioni anagrafiche intervenute nei nuclei familiari dei residenti; gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, stipula di contratti per l'erogazione di servizi pubblici anche se dati in concessione, devono invitare l'utente a presentare la denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di adempiere.

#### **ART. 10**

##### **Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero**

1. Per le utenze non domestiche, sulla sola quota variabile della tariffa, è applicato un coefficiente di riduzione, nella misura massima del 40%, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di aver avviato a recupero mediante presentazione, entro il mese di aprile dell'anno successivo per l'anno precedente, di idonea richiesta munita di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e copia del MUD per l'anno di riferimento, nonché formulari di identificazione del rifiuto.
2. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi, per la specifica attività, in base alle tabelle del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.
3. Nel calcolo delle quantità recuperate non si tiene conto degli imballaggi secondari e terziari e delle materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, quali i metalli ferrosi e non ferrosi, anche se costituiti da sfridi derivanti dalla attività di lavorazione industriale o artigianale.

#### **ART. 11**

##### **Tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dalle utenze non domestiche che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di gestione dei rifiuti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni nell'anno, anche se ricorrente. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50%. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa, contestualmente alla Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche se dovuta.

#### **ART. 12**

##### **Obbligazione tariffaria**

1. L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dalla data in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui viene presentata la denuncia di cessazione.
2. La denuncia tardiva di cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali produce effetto fino all'ultimo giorno del mese di presentazione, salvo dimostrazione dell'eventuale occupazione da parte di altri soggetti o inoltro di idonea documentazione probatoria.

#### **ART. 13**

##### **Riscossione**

1. Gli importi dovuti per la tariffa, le imposte, i tributi ed eventuali oneri accessori, sono riscossi dal soggetto gestore, nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa in vigore.
2. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, qualora venga a trovarsi nella condizione di erogare somme, a qualsiasi titolo, dovute a soggetti che non vi abbiano adempiuto.
3. La riscossione coattiva è effettuata nelle forme consentite dalla normativa vigente, con recupero integrale a carico del debitore delle spese di notifica e delle spese per le procedure esecutive esperite.

4. Non si fa luogo all'immediata riscossione quando l'importo complessivamente dovuto risulti inferiore ad euro 10,00.

**ART. 14**  
**Conguagli e rimborsi**

1. I conguagli ed i rimborsi sono effettuati dal gestore del servizio nel rispetto dei termini di prescrizione stabiliti dal codice civile (articolo 2948 per i recuperi ed articolo 2946 per i rimborsi).
2. Non si fa luogo a recuperi ed a rimborsi quando l'importo complessivamente dovuto risulti inferiore ad euro 10,00.

**ART. 15**  
**Accertamenti**

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento, effettuato anche in base alle convenzioni con soggetti abilitati, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, il soggetto gestore del servizio può rivolgere all'utente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
2. In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia il soggetto gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione quinquennale ad emettere atto di recupero della tariffa dovuta, con applicazione della maggiorazione del 30% di quanto dovuto a titolo risarcitorio per danno finanziario e spese di accertamento sostenute oltre agli interessi legali.
3. In caso di ritardato o parziale pagamento entro i termini previsti il gestore del servizio inoltra apposito atto di sollecito al pagamento con nuova scadenza ed applicazione della maggiorazione del 30% di quanto dovuto a titolo risarcitorio per danno finanziario con addebito delle ulteriori spese sostenute per l'attività di recupero del credito, oltre agli interessi legali.

**ART. 16**  
**Disposizioni transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

**ART. 17**  
**Rinvio ad altre disposizioni di legge**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni contenute nel titolo IV del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152